



COMUNE DI PERUGIA

47 – AREA SERVIZI FINANZIARI E DI CONTROLLO

U.O. GESTIONE ENTRATE

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16.4.2012, in vigore dal 1.1.2013
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 7.1.2013, convalidata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21.1.2013
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27.5.2013
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dell'11.4.2016
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05.02.2024

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la

U.O. Segreteria Organi Istituzionali – Comunicazione – Affar



BALDONI
STEFANO
06.02.2024
12:01:25
GMT+00:00

INDICE

- Art. 1 (Oggetto del regolamento)
- Art. 2 (Istituzione e presupposto dell'imposta)
- Art. 3 (Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari)
- Art. 4 (Misura dell'imposta)
- Art. 5 (Esenzioni)
- Art. 6 (Versamento dell'imposta)
- Art. 7 (Obblighi dei gestori delle strutture ricettive)
- Art. 8 (Controllo e accertamento imposta)
- Art. 9 (Sanzioni)
- Art. 10 (Riscossione coattiva)
- Art. 11 (Rimborsi)
- Art. 12 (Contenzioso)
- Art. 13 (Rendicontazione annuale)
- Art. 14 (Osservatorio permanente)

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, nonché la rendicontazione degli impieghi derivanti dalle risorse acquisite.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Perugia, per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione turistica e culturale della città e a sostegno delle strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (alberghiera, extra-alberghiera, agrituristica) ubicata nel territorio del Comune di Perugia.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Perugia, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati.
3. Il versamento sarà eseguito al momento del pagamento del corrispettivo e comunque entro la fine del periodo di pernottamento.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'aliquota dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del TUEL, da un minimo di € 0,25 ad un massimo di € 5,00 per persona e per pernottamento, fino a un massimo di tre pernottamenti consecutivi.

1-bis. La Giunta comunale, con deliberazione da adottare in sede di bilancio di previsione, destina i proventi dell'imposta di soggiorno come segue:

- Una quota non inferiore al 40% per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali della città, come definiti nell'Art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni culturali, di interesse turistico.
- Una quota non inferiore al 20% per interventi e servizi di informazione, accoglienza e promozione turistica.
- Una quota non superiore al 30% per interventi di sostegno alle strutture ricettive attraverso contributi all'organizzazione degli eventi culturali, festival e manifestazioni di carattere nazionale e internazionale.
- Una quota non superiore al 10% per interventi di finanziamento di iniziative culturali di interesse turistico.

La Giunta comunale, in sede di rendiconto di gestione, adotta la deliberazione con la quale relaziona e rendiconta l'utilizzo dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno secondo i vincoli di destinazione stabiliti in sede di bilancio preventivo.

2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Umbria, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

3. Il Comune di Perugia comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive le aliquote dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio regionale, per un massimo di due persone per paziente, i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital e i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie e i relativi accompagnatori, fino a un massimo di due persone per paziente;
- c) i soggetti che pernottano presso Campeggi e Ostelli della Gioventù;
- d) gli studenti iscritti nelle Università e Istituzioni di Alta formazione di Perugia;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere d) ed e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte di ciascun interessato, di

un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, da cui risulti:

- quanto alla lettera d) l'iscrizione alle Università o alle Istituzioni di Alta formazione per l'anno accademico in corso;
- quanto alla lettera e) la sussistenza delle condizioni di esenzione previste dalla stessa disposizione regolamentare.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

- 1.** I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono, al termine del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
- 2.** Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Perugia entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) tramite le procedure telematiche;
 - c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- 1.** I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Perugia sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
- 2.** Oltre all'obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Perugia con le modalità indicate nel precedente articolo 6 comma 2, i gestori hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro 15 (quindici) giorni della fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
- 3.** La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.
- 4.** Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Perugia del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

- 1.** Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 7.
- 2.** Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.
- 3.** Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

- 1.** Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base delle disposizioni dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.
- 2.** Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
- 3.** Per il mancato versamento al Comune di Perugia delle somme riscosse a titolo di imposta di cui all'articolo 6 per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 4.** Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

- 1.** Le somme dovute all'ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a € 20,00.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

Articolo 13

Rendicontazione annuale

1. Il rendiconto annuale di gestione documenta gli introiti e le spese riconducibili all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 14

Osservatorio permanente

1. È istituito un Osservatorio permanente composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.